

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12773 Anno 2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 22/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 23696-2016 proposto da:

GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI S.R.L. - P.I. 00601420607, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CESARO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO GIAMPIERO PASTORINO;

- *ricorrente* -

contro

LAGHETTO CONGLOMERATI S.R.L. - C.F. 01294990583, P.I. 00983681008, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE PORCELLINIS che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FROSINONE, depositato il 14/09/2016, emesso sul procedimento n. R.G. 818/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Celeste che, visto l'art. 380-ter cod. proc. civ., chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il regolamento necessario di competenza e di confermare l'ordinanza del Tribunale di Frosinone in data 14/09/2016, con le conseguenze di legge.

Ritenuto che, con ricorso per regolamento necessario di competenza, la Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l. (di seguito anche Zeppieri) ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 14 settembre 2016, con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., la sospensione del giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, proposta dalla Laghetto Conglomerati s.r.l. (di seguito anche Laghetto), avverso il decreto ingiuntivo azionato dalla Zeppieri per il pagamento della somma di euro 743.453,78, oltre interessi, a titolo di ripetizione del pari importo corrisposto alla Laghetto in forza di sentenza del Tribunale di Frosinone, poi riformata con sentenza della Corte di appello di Roma;

che, in particolare, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1081 del 27 settembre 2010, accoglieva la domanda della Laghetto, dichiarando che la convenuta Zeppieri aveva prestato fideiussione per essersi obbligata verso la creditrice a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'impresa edile Graziani Silvio, cui aveva subappaltato la costruzione di strutture in cemento armato, e la condannava al

pagamento della somma di euro 356.820,80 oltre agli interessi al tasso del 14% annuo ed alle spese di lite.;

che avverso tale decisione proponeva impugnazione la Zeppieri che, nel contraddittorio con la Laghetto, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa pubblica n. 619 del 29 gennaio 2016, accoglieva, riformando la sentenza impugnata e rigettando la domanda di pagamento proposta in primo grado dalla Laghetto;

che, dunque, la Zeppieri, in forza della sentenza resa dalla Corte territoriale, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Frosinone, ingiunzione di pagamento (n. 146/2016) per l'importo (euro 743.453,78) versato alla Laghetto in base alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ritenendo caducato siffatto titolo;

che La Laghetto, quindi, proponeva opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo, deducendo la pendenza dell'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 619/2016 della Corte territoriale; giudizio, quest'ultimo, nel quale la Zeppieri aveva resistito, spiegando altresì ricorso incidentale;

che, pertanto, l'adito giudice dell'opposizione disponeva la sospensione, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: sospensione oggetto del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Gruppo Zeppieri Costruzioni s.r.l., cui resiste, con memoria, La Laghetto Conglomerati s.r.l.;

che il regolamento di competenza è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria anche in replica alle conclusioni del pubblico ministero;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato che, con un unico motivo, la società ricorrente contesta, con diffuse argomentazioni, la sussistenza dei presupposti sui quali si fonda il provvedimento di sospensione “facoltativa” adottato, ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal Tribunale di Frosinone, sostenendo che, nella specie, non ricorrerebbe la necessaria pregiudizialità tecnico-giuridica tra il procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, diretto a valutare la legittimità della pronuncia della Corte d’Appello, e l’autonomo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nonostante sia stato emesso sulla richiamata sentenza della Corte d’Appello di Roma, né potendo essere invocato un contrasto di giudicati. Ciò in quanto, una volta venuta meno la sentenza di primo grado a seguito della riforma in appello, sarebbe «maturato il diritto della Zeppieri a vedersi restituito quanto versato in forza di provvedimento giudiziario che, in nessun modo, potrà “rivivere”», neppure ove si verificasse una cassazione della sentenza di secondo grado;

che la ricorrente assume, inoltre, l’inconsistenza delle motivazioni della sospensione, in quanto il giudice *a quo* si sarebbe limitato a richiamare, acriticamente, le ragioni, infondate, del ricorso per cassazione proposto dalla parte opponente; giudice *a quo* che, peraltro, avrebbe anche errato a ritenere essa Zeppieri tardivamente costituita nel giudizio di opposizione;

che l’istanza di regolamento necessario di competenza è fondata;

che è principio consolidato (tra le altre, Cass. n. 28167/2013, in motivazione) quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 cod.



proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio *restituito ante omnia* (Cass. n. 19296/2005 e precedenti ivi richiamati);

che, inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190/2004; Cass. n. 13454/2011);

che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia;

che, dunque, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello (Cass. n. 28167/2013, cit.);

che, del resto, questa Corte ha enunciato, in più di un'occasione, il principio per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da

giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. n. 6211/2014);

che tale principio è applicabile anche nel caso di sospensione di cui all'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (in siffatti termini, Cass. n. 21815/2009, in motivazione), giacché comune ad entrambe le ipotesi (artt. 295 e 337 cod. proc. civ.) è la ricorrenza del presupposto della necessaria pregiudizialità logico-giuridica tra i (rapporti giuridici dedotti nei) due giudizi implicati, là dove poi l'art. 337 cod. proc. civ. opera in ragione dell'intervento di sentenza non passata in giudicato e, dunque, richiede, ai fini della sospensione, una valutazione del giudice della causa dipendente, tenuto a motivare anche sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (tra le altre, Cass. n. 9478/2012; Cass. n. 21664/2015; Cass. n. 13823/29016);

che, pertanto, tra l'originario giudizio intentato dalla Laghetto per l'adempimento della fideiussione prestata dalla Zeppieri e la domanda restitutoria fatta valere da quest'ultima, *ex* art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., sulla attuale assenza di un titolo che giustifichi le ritenzione, da parte dell'*accipiens*, delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata (quella di primo grado del Tribunale di Frosinone n. 1081/2010 ad opera della sentenza di gravame n. 619/2016 della Corte di appello di Roma) e sul conseguente carattere di indebito che quel pagamento è venuto ad assumere (domanda di ripetizione che – come occorre precisare – è, per definizione, una domanda condizionata all'esito definitivo del giudizio sulla pretesa originariamente azionata: Cass. n. 21815/2009 e Cass. n. 6211/20124), non ricorre quel nesso di necessaria pregiudizialità, che consente l'esercizio del potere di sospensione anche ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.;

che, pertanto, l'istanza di regolamento va accolta e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio, con rimessione al giudice del merito della regolamentazione delle spese del giudizio di regolamento.

PER QUESTI MOTIVI

dispone la prosecuzione del giudizio;

fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Frosinone il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, rimettendo allo stesso Tribunale la regolamentazione delle spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 16 marzo 2017.

Il Presidente

